

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

92° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente BERNARDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme generali in materia di opere pubbliche» (2487)

(Seguito della discussione e rinvio; costituzione di un Comitato ristretto)

PRESIDENTE	Pag. 2, 8, 10 e <i>passim</i>
ANDÒ (DC)	2, 10
GOLFARI (DC)	9, 10
MARNIGA (PSI), relatore alla Commissione ..	8, 10
PATRIARCA (DC)	9, 11
PRANDINI, ministro dei lavori pubblici	10
VISCONTI (Com -PDS)	10

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme generali in materia di opere pubbliche» (2487)

(Seguito della discussione e rinvio; costituzione di un Comitato ristretto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme generali in materia di opere pubbliche».

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta antimeridiana del 20 marzo scorso.

Ha la parola il collega Andò che interviene in sede di dibattito generale.

ANDÒ. Il disegno di legge al nostro esame incide in un settore indubbiamente denso di disposizioni che, almeno negli ultimi vent'anni, vede la coesistenza, non sempre pacifica, di norme legislative e regolamentari, di leggi nazionali e regionali (a parte il caso più antico di quelle delle regioni a statuto speciale) nonché di fonti comunitarie.

Le disposizioni che riguardano i lavori pubblici e le opere pubbliche – espressioni contermini anche se non necessariamente analoghe o coincidenti – emanate nel corso degli anni ai vari livelli di produzione delle fonti, si sono in sostanza giustapposte se non sovrapposte le une alle altre. Esse, però, mai hanno inciso sui cardini fondamentali della legislazione in materia costituiti dal regio decreto n. 350 del 1895 sulla esecuzione e contabilità delle opere pubbliche e dalla legge n. 2248, allegato F, di quell'anno, e di grande produzione legislativa che fu il 1865. Negli ultimi anni, tra l'altro, dobbiamo pensare che si sono incrociate norme di carattere amministrativistico con altre di carattere civilistico (l'appalto ha la sua base nel codice civile), oltre che penalistico e finanziario. Le disposizioni antimafia e i subappalti da un lato, la revisione prezzi dall'altro, danno ragione del coacervo di questa normativa.

Il primo punto su cui ragionare concerne la collocazione di questo disegno di legge nella gerarchia delle fonti per poi vedere se esso costituisce un momento di semplificazione o di arricchimento del quadro esistente. Io credo che il disegno di legge offra una risposta estremamente positiva affermando che con esso «si determinano le norme generali per la formazione del regolamento che deve disciplinare la materia delle opere pubbliche». In sostanza, cioè, vi è un richiamo alla delegificazione di cui alla legge n. 400 sulla riforma della Presidenza del Consiglio. È importante sottolineare in questa sede che il sistema delineato dalla legge n. 400, introducendo un processo di delegificazione, ha affidato ampi spazi ai regolamenti attuativi che possono superare il disposto legislativo ed anche, nella stessa logica, alle autonomie locali tramite la strada dello statuto e quella connessa del regolamento.

Ovviamente il tutto avviene in un'ottica che ha fatto superare la tripartizione dei regolamenti, prevista dalla legge del 1926, e che ha individuato la differenziazione tra legge e regolamento nella diversa competenza per materia e non più nel quadro della gerarchia delle fonti. Cambia cioè la chiave di lettura e questa è una risposta importante.

Vi è poi un altro aspetto che politicamente mi sembra opportuno sottolineare: questa logica che esalta una legislazione di principi esalta anche il dato del pluralismo delle autonomie e dei centri di spesa. Questo è un connotato molto forte, caratterizzante il pluralismo autonomistico della nostra Repubblica democratica che talvolta è messo in discussione con tesi abbastanza azzardate di nuovo centralismo, si sono ipotizzate agenzie statali o regionali per gli investimenti in materia di opere pubbliche in un'ottica, tutto sommato, se ci pensiamo bene, molto più apparentabile a quella dello Stato di polizia che a quella dello Stato democratico e pluralista, nè può essere la foglia di fico per giustificare la difesa dal rischio di infiltrazioni malavitose.

Per quanto riguarda il sistema delle fonti un'osservazione dovrebbe essere fatta sul rapporto tra disegno di legge e normativa comunitaria. Non è questa la sede per entrare nel merito, nell'esame dell'articolato, però, dobbiamo approfondire gli aspetti della direttiva comunitaria n. 440 - per la quale dovrebbe essere in corso di emanazione un decreto del Presidente della Repubblica di recepimento nell'ordinamento nazionale - in rapporto a questo disegno di legge così da porre due testi in corrispondenza, creare un maggior coordinamento e riempire gli spazi lasciati vuoti dal legislatore comunitario quando ha fatto rinvio agli ordinamenti nazionali. Con l'avvertenza di carattere generale che nel nostro sistema protagoniste legislative sono anche le Regioni, sulle quali, invece, le direttive comunitarie finiscono col calare addosso quasi inopinatamente; è importante allora che lo Stato recuperi nel processo legislativo una funzione, un compito di filtro tra normative comunitarie e legislazioni regionali. Questo però è un discorso molto generale da riforma istituzionale che non è adesso la occasione per affrontare.

Per quanto riguarda il rapporto con la normativa comunitaria, sono note le vischiosità nell'applicazione che in materia soprattutto di opere e lavori pubblici il nostro paese ha accumulato, vischiosità che in vero dipendono certamente da nostri difetti, ma anche da problemi specifici della normativa comunitaria che hanno portato, a vent'anni di distanza, a modificare la direttiva n. 305 del 1971.

Non dobbiamo dimenticare, quando affrontiamo questa materia, che il 15 per cento del prodotto interno lordo in investimenti fissi viene speso nella politica delle opere pubbliche. Se è vero che abbiamo problemi reali di infrastrutturazione del territorio questa aliquota non dovrebbe diminuire nei prossimi anni, ed è anzi possibile che possa lievitare. Certamente l'esigenza di europeizzare norme e comportamenti del nostro paese ha origine da condizioni strutturali delle nostre imprese, di grande numero, non tutte di adeguata forza finanziaria ed organizzativa, con problemi in materia di albo, eccetera. Credo, però, sia importante rilevare la necessità di salvaguardare gli spazi dell'imprenditoria italiana non solo per evitare processi di colonizzazione ma, soprattutto, perchè ancora oggi la politica dei lavori pubblici risponde,

giusto o sbagliato che sia, a determinate logiche congiunturali sul versante occupazionale, versante di cui bisogna farsi carico.

L'esperienza ha, comunque, dimostrato come esistano nel nostro sistema distorsioni di fondo che spesso non hanno consentito di trarre tutte le utilità possibili dalla politica delle opere pubbliche e che costituiscono un ostacolo da superare perchè il mercato unico non sia penalizzante per l'imprenditoria italiana.

Il disegno di legge tenta di incidere su questi difetti, cominciando da quelli relativi al rapporto risorse-fabbisogni.

Il regolamento dovrà prevedere la formazione da parte delle amministrazioni di un elenco di opere da eseguirsi nel triennio «sulla base di indirizzi programmatici in materia di investimenti pubblici e tenuto conto delle disponibilità finanziarie», con l'avvertenza della priorità per i completamenti di opere iniziate e della inapplicabilità della disposizione per le opere di cui alla legge n. 64 del 1986.

La previsione, secondo un indirizzo affermatosi negli ultimi anni, opera un ribaltamento dall'amministrazione per progetti all'amministrazione per programmi, con due importanti conseguenze: di esaltare la scelta politica nel campo degli investimenti infrastrutturali e di rendere concreta tale scelta perchè rapportata alle risorse.

Per quanto riguarda il primo aspetto si pensi ai casi in cui – soprattutto nelle entità amministrative minori – la progettualità e la scelta delle opere finiscono con dipendere dalle occasioni finanziarie ottenibili o mediabili, anche con un ruolo forte dell'imprenditoria.

L'esame del secondo aspetto innesca, invece, dubbi sulla congruità del meccanismo previsto dalla disciplina proposta.

È caratterizzante ed estremamente utile avere previsto una distinzione tra programmazione, progettazione di massima e progettazione esecutiva ed avere trattato la progettazione di massima anche sul piano definitorio.

Tuttavia, mentre per la progettazione di massima è anche previsto un meccanismo di copertura delle spese, di un meccanismo analogo è sprovvista la fase della programmazione ancorchè al costo di essa si faccia indiretto riferimento introducendo l'istituto della concessione dei servizi.

È, invece, essenziale che – fermo restando il presupposto degli indirizzi politico-amministrativi in materia di investimenti – la programmazione trovi una sua definizione almeno in relazione alle localizzazioni di massima e agli aspetti fondamentali quantitativi e qualitativi dell'opera, in modo che la sua inclusione nel programma triennale possa essere accompagnata da una indicazione delle grandezze di ordine finanziario, sì da poterla collegare alle disponibilità «accertate», come sottolinea la legge n. 142 del 1990.

Il compito relativo alla fase di programmazione potrebbe essere svolto dagli uffici delle amministrazioni o dalle società di servizi (queste previste dal disegno di legge) e dovrebbe essere affrontato col ricorso ad una quota parte delle spese previste per i progetti di massima.

Credo d'altra parte imprescindibile rafforzare l'aspetto programmazione – ma comunque avvicinandosi al cosiddetto progetto preliminare – per esaltare, ripeto, il momento delle scelte politico-amministrative nel settore infrastrutturale, evitando aspetti molto gravi di condiziona-

menti dell'interesse pubblico e interessi particolari, forse anche di stampo mafioso, e, cosa non meno importante, con l'effetto di rafforzare la credibilità delle pubbliche amministrazioni in rapporto alla loro capacità di fare seguire effetti concreti alle opzioni ed agli impegni assunti.

L'argomento del rapporto tra risorse e fabbisogni induce ad accennare, prima del problema delle progettazioni, ad altro argomento del quale il disegno di legge non tratta, ma già presente nella legislazione statale e regionale: la partecipazione dei privati nella realizzazione di opere pubbliche.

Troveremo occasione di approfondire tale argomento con la rivalutazione dello strumento delle concessioni alle società miste, con il ricorso al mercato finanziario, con l'ipotesi della legge delle permutate, con l'approfondimento del meccanismo della concessione e gestione.

Vorrei invece tornare rapidamente al tema delle fasi di progettazione, che rappresenta un aspetto particolarmente innovativo della nuova legge.

Se ne è già detto avanzando la ipotesi di rafforzare il momento di programmazione in modo da farne una sorta di progetto preliminare e di specificare meglio il contenuto delle fasi. Al riguardo ritengo importante chiarire compiutamente in regolamento i connotati del progetto esecutivo, che in fase di indicazione dei principi dovrebbe essere chiarito come assolutamente cantierabile, definito in ogni particolare costruttivo ed impiantistico ed in ogni sua finitura.

Questa osservazione segue la logica, altamente apprezzabile, del disegno di legge che individua nelle carenze ed approssimazioni progettuali una causa non secondaria delle lungaggini nelle procedure di approvazione, delle discrasie esecutive (e quindi nella necessità delle varianti), della scarsa attendibilità di molte previsioni di spesa, della insufficiente efficacia che spesso hanno i risultati della realizzazione dell'opera pubblica.

Certamente un ruolo non secondario ha la necessità frequente di rincorrere i finanziamenti e i termini posti alle amministrazioni per le varie fasi decisionali secondo un'idea volontaristica (fortunatamente temperata dalla tutta italiana teoria della ordinatorietà dei termini stessi) dell'accelerazione della spesa e delle realizzazioni, anche nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Sicuramente un peso hanno anche le causalità delle scelte dei progettisti e certe, spesso obbligate, incompletezze negli studi preliminari.

A quest'ultimo riguardo si dovrebbe probabilmente identificare una forma di accesso ai luoghi per analisi e studi sui terreni di impianto, possibili già sulla base dei progetti preliminari.

Il tema degli affidamenti progettuali, come affrontato dalla legge, tenta di darsi carico della necessità di individuare meccanismi che garantiscano alle pubbliche amministrazioni di potersi avvalere di professionalità sicure ed integrate sul piano disciplinare.

Senza entrare in questa sede nei dettagli della previsione normativa, si deve rilevare come il disegno di legge preveda l'affidamento dei progetti di regola ai servizi tecnici delle amministrazioni, agli istituti universitari e agli istituti di ricerca, ma anche a società di ingegneria,

mentre le «attività aventi carattere organizzatorio e di supporto», insieme agli studi per la programmazione e la redazione dei progetti (questi ultimi sicuramente ricompresi nelle attività di progettazione), sono affidabili ad un concessionario di servizi.

Queste previsioni, che si danno carico delle complessità delle attività progettuali, sono sostanzialmente condivisibili, seppure con ulteriori precisazioni sulla composizione delle società di ingegneria e sul loro carattere anche interdisciplinare.

Non tutte le attività progettuali delle pubbliche amministrazioni presentano però le stesse complessità (un *discrimen* potrebbe essere rinvenuto nell'importo di appalto). Apparirebbe grave non potere ipotizzare affidamenti a liberi professionisti o a gruppi di liberi professionisti. Ciò sembrerebbe come una sorta di sfiducia per le pubbliche amministrazioni e una incomprensione per la possibilità che l'amministrazione possa, con autonoma flessibilità, comporre gruppi di progettazione rispondenti alle esigenze delle singole opere ed alla opportunità di valorizzare energie e sensibilità presenti nel territorio. E ciò a prescindere dai rapporti società di ingegneria-ordinamento professionale. A meno che, correttamente, non si parta dal presupposto che la mancanza di esplicita previsione dell'affidamento a liberi professionisti non importi assolutamente il divieto di procedere lungo tale strada, che cioè la non menzione sia un modo di ribadire la certezza dell'ipotesi, non avendo la previsione della norma, quale dettata, alcuna caratteristica di costitutività.

Se questa è la risposta di interpretazione che si può dare a tale assenza, volendo ricordare al relatore ed alla Commissione le previsioni contenute nella proposta di direttiva comunitaria, all'inizio della sua strada, sull'appalto dei pubblici servizi, credo che molte delle preoccupazioni che sono state sollevate non abbiano ragione di essere. Vorrei ricordare, a questo riguardo, che dalla normativa dei lavori pubblici è scomparso l'antico presupposto dell'*intuitus personae* relativo alla scelta delle imprese in tutti i contratti della pubblica amministrazione. In verità, la natura industriale che ha assunto l'attività imprenditoriale ha fatto scomparire il problema dell'*intuitus personae* e quindi si sono collegate alcune necessità di trasparenza ad una realtà fattuale totalmente diversa.

Lo stesso ragionamento, secondo me in maniera un po' forzata, si può compiere per quanto concerne gli affidamenti a liberi professionisti, seguendo alcune logiche di mercato che paiono cogliersi qua e là in materia.

Mi sembra poi molto importante aver riproposto un ruolo progettuale attivo delle pubbliche amministrazioni incentivato dalla costituzione del fondo da ripartire tra gli incaricati delle progettazioni previsto dal testo unico delle leggi regionali e provinciali. È una cosa molto importante perchè fornisce incentivo alla riqualificazione ed anche alla centralità della pubblica amministrazione, ancorchè locale, così come è importante la puntualizzazione del ruolo del direttore dei lavori nella sua unicità, sebbene forse potrebbe essere prevista per opere più complesse una struttura di supporto. Il ruolo del direttore dei lavori dovremmo vederlo poi in rapporto alla definizione dell'alta sorveglianza e alla contestuale scomparsa della figura dell'ingegnere

capo che era pensato, nella logica antica del genio civile della fine dell'800, come organo periferico dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Di estrema importanza è ancora l'innovazione data dalla copertura della polizza assicurativa estesa ai difetti di progettazione. In sostanza, per la prima volta nel nostro ordinamento, ci troviamo di fronte ad una sorta di controllo di qualità che è reso concreto con l'intervento del terzo privato interessato. Vorrei ricordare, perchè resti agli atti, che nella direttiva CEE sulla responsabilità del prestatore di servizi si parte dalla considerazione base «che le caratteristiche dei servizi, in particolare il loro carattere unico, talvolta intangibile, e il fatto che il servizio è "scomparso" al momento in cui si è realizzato il danno, nonchè la situazione rispettiva del danneggiato privo di cognizioni tecniche specifiche e del professionista che dispone di queste cognizioni, giustificano un'inversione dell'onere della prova della colpa del prestatore di servizi a favore del danneggiato». Questa è la logica fondamentale. In sintesi, gli effetti di questa introduzione saranno sicuramente positivi per la regolarità ed efficacia dell'opera pubblica e per l'azione di vigilanza della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda il tema della accelerazione della spesa credo che alcune cose siano già state dette prima a proposito della progettazione. Restano però due altre battute, brevemente, sulla concessione e sulla conferenza dei servizi. La concessione di servizi, così come configurata, è un istituto con caratteristiche abbastanza peculiari nel nostro ordinamento e ne va coordinata la disciplina con quella delle società di ingegneria. Se si volesse trovarne l'origine, si dovrebbe fare riferimento al caso del trasferimento in capo a un soggetto privato (ma nella specie anche pubblico) di poteri propri della pubblica amministrazione. Il concessionario è investito delle stesse potestà pubblicistiche che appartengono alla pubblica amministrazione con gli effetti che queste produrrebbero se esercitate da organi pubblici, come nel caso delle antiche concessioni esattoriali. È una concessione traslativa con alcune caratteristiche proprie, su cui non è il caso qui di intrattenersi, abbastanza innovative, riguardanti il rapporto con le altre amministrazioni, il ruolo delle professioni liberali svolte dal concessionario, il rapporto tra concessione e delegazione, eccetera. In ogni caso l'ipotesi muove lungo la strada insieme di privatizzazione delle attività amministrative, di alleggerimento dei compiti della pubblica amministrazione e di restringimento dei suoi spazi che sembra essere una caratteristica della stagione attuale. La conferenza dei servizi è l'approdo di una lunga sperimentazione cominciata con lo sportello unico e finita con i mondiali di calcio in modo da superare i venti o trenta passaggi necessari per l'approvazione del progetto.

Vorrei sottolineare l'opportunità che il regolamento disciplini la tempistica relativa e che si possa recuperare questa figura di responsabile del progetto di cui alla legge n. 241 sulle procedure amministrative.

Non credo ci siano da aggiungere altre considerazioni, che potranno venire poi dal dibattito sull'articolato, rispetto alle varianti e revisioni prezzi per cui vale il principio civilistico generale «*nemo loclupetari potest cum aliena iactura*», l'anticipazione irrinunciabile e la

possibilità di riconoscimento del *factoring*. Vorrei invece fare un riferimento a subappalto e cottimo che sono sistemi ordinari di organizzazione dei fattori di produzione. È abbastanza strano che essi vengano sottoposti a vincoli ulteriori a quelli che agevolino l'assoluta trasparenza e al divieto di subappalto totale. La disposizione vincolista ha alterato un fisiologico processo imprenditoriale e per alcune piccole industrie ed attività artigianali incide pesantemente nell'economia di determinate zone territoriali. Non comprendo come possa mantenersi in relazione all'evoluzione delle linee della normativa comunitaria e non mi sembra giusto e logico che si vada ad ipotizzare l'alterazione di una fisiologia del processo imprenditoriale per la preoccupazione che lo stesso possa essere inquinato da patologie; una logica legislativa di questo genere, del resto, può portarci molto, molto avanti nel modo di fare leggi nel nostro paese.

Concludo con un ulteriore apprezzamento circa l'osservatorio dei lavori pubblici. Esso significa che si recupera per i lavori pubblici stessi un ruolo forte nella politica industriale del paese oltre quanto viene ribadito nella politica d'infrastrutturazione.

Ho saltato alcuni degli argomenti che avrei voluto trattare per non essere eccessivamente lungo, complicato e noioso e perchè credo che su alcune cose di dettaglio si possa continuare in seguito l'esame. Credo infine di dover ribadire un giudizio altamente positivo sulle linee del disegno di legge presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Mi rifaccio completamente alla relazione con la quale ho introdotto la discussione generale su questo disegno di legge, rimarcando ancora una volta l'importanza e la necessità di procedere all'esame degli articoli e riconfermando, alla luce anche del dibattito, come questo disegno di legge intenda disciplinare una materia che è stata sinora regolata con provvedimenti estemporanei, dettati per certi versi dalla urgenza e dalla necessità e che quindi, spesso, sono risultati in contrasto tra di loro.

Cerco di cogliere (come mi pare, gli interventi dei colleghi abbiano fatto) l'alto valore del provvedimento e la necessità con la quale dobbiamo procedere alla sua approvazione proprio perchè questo disegno di legge, abbastanza innovativo, ha un merito fondamentale, cioè quello di dettare regole nuove, certe e sicure, in un campo e in un settore molto delicati. Parlo di innovazione in quanto si prevedono nuove regole richieste dalla necessità di questo settore che, fra le altre cose, si deve uniformare alle normative comunitarie.

Probabilmente in sede di esame degli articoli di questo provvedimento (è un disegno di legge delega che, in ossequio al principio della delegificazione, rinvia ad un successivo regolamento del Governo) ci renderemo conto della presenza di molti richiami alla normativa comunitaria. Richiamandomi agli interventi dei colleghi, ritengo doveroso sottoporre al Governo l'esigenza che nella stesura del regolamento si proceda con maggiore precisione all'attuazione della normativa comunitaria.

Dopo queste considerazioni, osservando che dagli interventi finora ascoltati non sono emersi sostanziali rilievi e critiche, o intendimenti di modifiche, concluderei la mia replica riconfermando il giudizio positivo sul disegno di legge del Governo che ci viene qui presentato. Il disegno di legge originario, quello presentato dal ministro Prandini al Consiglio dei ministri, era sicuramente più ampio e più preciso nei settori di intervento sui quali oggi non si incide profondamente. Ci potremmo soffermare su punti abbastanza interessanti da sviluppare ulteriormente, ma credo che l'esigenza di approvare urgentemente questo disegno di legge non ce lo consenta. Nel prendere atto di ciò, lo sottolineo con rammarico.

Riconfermando il giudizio positivo e sottolineando la necessità di procedere rapidamente, vorrei cogliere l'occasione per chiedere al Presidente ed alla intera Commissione se, data l'importanza del provvedimento, non sia opportuno costituire un Comitato ristretto, alla luce di alcune valutazioni che vi sottoporro brevemente.

La settimana prossima, come tutti sappiamo, il Senato sospenderà i suoi lavori. Sono state avanzate, da parte di alcuni enti ed organizzazioni, richieste di esprimere su questo disegno di legge alcune osservazioni ed alcuni chiarimenti, nonché alcune delucidazioni su certi aspetti, non dico controversi, ma ancora da definire. Poichè il provvedimento è esaminato in sede deliberante, esiste la necessità di raccogliere in Comitato ristretto le osservazioni e gli emendamenti, per procedere poi, con interventi snelli e svincolati dalle necessità del calendario parlamentare, all'esame dell'articolato. In tal modo, le eventuali proposte di emendamento verranno sottoposte in un secondo momento alla Commissione.

La proposta di costituire un Comitato ristretto è volta a snellire le procedure, poichè saremmo svincolati dal calendario parlamentare. Potremo concludere i lavori del Comitato entro la fine di maggio, e nella prima settimana di giugno procedere in sede di Commissione deliberante.

Nell'ambito del Comitato ristretto, che rappresenta uno strumento di lavoro più agile, si potrebbero svolgere anche le audizioni dei soggetti interessati, principalmente le società di ingegneria e gli ordini degli ingegneri e degli architetti.

Una questione importante riguarda le progettazioni. Al riguardo le società di ingegneria appoggiano *in toto* quanto previsto dal disegno di legge, pur rammaricandosi del fatto che il provvedimento originario era più preciso; dall'altro lato, gli ordini professionali contestano questa novità. Occorre chiarire al meglio la normativa salvando i principi fondamentali. Questo è l'argomento fondamentale che divide i soggetti interessati, e ciò è confermato dalla grossa mole di telegrammi che sono giunti alla segreteria della Commissione.

PATRIARCA. Signor Presidente, vorrei prospettare l'opportunità di ascoltare anche l'ANCI.

GOLFARI. Signor Presidente, vorrei sottolineare come sia superfluo effettuare le audizioni di quei soggetti che hanno già abbondantemente espresso il loro pensiero alla Commissione. Non

farei alcuna audizione e non capisco perchè la Presidenza consenta, all'inizio della discussione, nonostante l'accumulo di abbondante materiale di documentazione già pervenuto ai commissari, di procedere ad audire di persona i soggetti interessati. In tal modo noi faremmo due volte lo stesso lavoro.

ANDÒ. Forse il collega Golfari ha ragione riguardo alla fase attuale, ma nella fase terminale dell'esame si potrà valutare l'opportunità di procedere alle necessarie audizioni.

GOLFARI. Potremo trasmettere loro il testo elaborato dal Comitato ristretto.

ANDÒ. Credo che sarebbe utile.

GOLFARI. Abbiamo montagne di carta che diligentemente gli uffici ci hanno fatto pervenire e che probabilmente i colleghi non hanno neppure guardato. Io ho fatto la fatica di leggerle e lì c'è scritto tutto. Perchè ora dovremmo fare la fatica di ascoltare quanto basta leggere?

VISCONTI. Condivido le considerazioni del collega Golfari; sappiamo esattamente infatti quali sono le posizioni di tutti i soggetti chiamati in causa da questo provvedimento di legge. Ascolterei invece un osservatore interessante, la Corte dei conti, che ogni anno ci invia una relazione sulla attività contrattuale di tutte le amministrazioni dello Stato e degli enti locali.

PRESIDENTE. Cominciamo con il Comitato ristretto e poi, al termine dei suoi lavori, vedremo se è il caso di sviluppare questa idea di un'audizione della Corte dei conti o di altri soggetti. Intanto, come dice il collega Golfari, le posizioni mi sembrano talmente note da non richiedere ulteriori approfondimenti. Al più potremo predisporre uno specchietto, articolo per articolo, sulle varie posizioni così come si è fatto per altri documenti di lavoro.

GOLFARI. Sì, questo sarebbe utile.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Dopo che il Comitato ristretto avrà elaborato il nuovo testo, eventualmente si potranno svolgere delle audizioni in numero limitato.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Anzitutto desidero ringraziare il senatore Marniga per la relazione quanto mai puntuale che ha sviluppato. Il dibattito che a tale relazione ha fatto seguito non ha mancato di dare il suo contributo rispetto allo scopo che con questo disegno di legge ci siamo prefissi di raggiungere, ossia dare organicità e proiettarci in una direzione di trasparenza e garanzia per la pubblica amministrazione. Il fattore tempo che è sempre importante lo è ancora di più su questi temi e il programma dei lavori che viene proposto mi pare corrispondere alla esigenza di chiudere quanto prima questa fase dibattimentale. Intorno all'argomento ci siamo confrontati per dei

decenni e ora è il momento di porre in essere una legislazione che abbia connotazione europea.

È a vostra conoscenza che abbiamo recepito la direttiva comunitaria e che proprio in questi giorni presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie verrà discusso il testo da me elaborato per il recepimento della direttiva comunitaria. Questo si rapporta ad un disegno organico in materia di opere pubbliche che ha nel provvedimento oggi in discussione qui il punto più importante, qualificante ed organico. Se il Senato riuscisse ad approvarlo entro i primi dieci giorni di giugno, la Camera avrebbe tempo sufficiente per licenziarlo definitivamente.

Vorrei poi fare eco all'osservazione che faceva il relatore in merito al testo originario da me inviato al concerto dei Ministri e al testo che è uscito dal Consiglio dei ministri stesso. Voi sapete che, anche per quanto è avvenuto in questi venti anni in merito all'organizzazione della pubblica amministrazione oltre che nei momenti istituzionali regionali, quando si affrontano le competenze in tema di lavori pubblici ci si trova a dover passare sotto le forche caudine. Anche disegni quanto mai lucidi e organici allora vengono manomessi e perdono talvolta delle connotazioni che tutti noi condividiamo e auspichiamo. Senza disimpegnarmi rispetto ad una decisione collegiale di Governo, se la Commissione dovesse ritenere che alcune delle iniziali proposte sono organiche e qualificanti in questo sforzo legislativo, mi potrei rimettere al Parlamento anche perchè ciò non comporterebbe spese nè porrebbe l'esigenza di un confronto con il Tesoro o il Bilancio. Si tratta invece di norme che consentirebbero alla pubblica amministrazione, ai vari livelli, di camminare più speditamente.

Infine vorrei dare un segnale di disponibilità da parte del Governo per il lavoro che il Comitato ristretto andrà a svolgere. Mi permetto tuttavia di chiedere un calendario dei suoi lavori con le date. Mi pare che qui si sia dimostrata la forte volontà di chiudere in fretta perchè il tema è noto e le opinioni e gli interessi in gioco - che vogliamo tenere nella dovuta considerazione - si sono già espressi. Se riuscissimo, calendario alla mano, a individuare le settimane di lavoro del Comitato ristretto, per le eventuali audizioni integrative e ancora per la seduta finale in sede di Commissione credo che daremmo una risposta adeguata alle attese. Ciò inoltre mi consentirebbe di rivolgermi alla Camera per chiedere che programmi a sua volta la discussione di questo disegno di legge importante e qualificante per l'intera legislatura.

PRESIDENTE. Mi sembra allora che non si pongano ostacoli circa la convocazione di questo Comitato ristretto che potrebbe iniziare i suoi lavori fin dal prossimo 21 maggio.

Invito quindi i rappresentanti dei vari Gruppi a designare tempestivamente i propri membri presso detto Comitato.

PATRIARCA. Anch'io condivido l'auspicio di addivenire rapidamente ad una disciplina innovativa del settore delle opere pubbliche e chiedo al presidente Bernardi di sollecitare il parere della 5^a Commissione su altri importanti provvedimenti vertenti sulla materia come, ad esempio, il disegno di legge n. 2331-A.

PRESIDENTE. Le assicuro che il mio interessamento al riguardo non verrà a mancare.

Il seguito della discussione è rinviato.

I lavori terminano alle ore 10,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOIT SSA MARISA NUDDA